

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
RETTIFICA AL DECRETO MINISTERIALE 31 OTTOBRE 1991 CONCERNENTE
L'ELENCO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Decreto 30 ottobre 1993.
(G.U. 26 novembre 1993 n. 278)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1529;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
Vista la direttiva CEE 75/362 concernente il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
Vista la direttiva CEE 75/363 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 271, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee;
Vista la direttiva CEE 82/76 che modifica le precitate direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE;
Vista la direttiva n. 89/594/CEE;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n.482, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1990) ed in particolare l'art.6;
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n.341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la direttiva 78/686/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
Vista la direttiva 78/687/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, concernente l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;
Preso atto che ai sensi del secondo comma dell'art.1 del predetto decreto legislativo n. 257/91 con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanità deve essere formato e aggiornato l'elenco delle specializzazioni in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art.1 del decreto legislativo n. 257/91;
Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1993, con il quale è stato costituito un comitato per la formazione del personale sanitario;
Vista la proposta adottata dal predetto comitato nell'adunanza del 12 ottobre 1993, con riferimento all'elenco delle specializzazioni di cui all'art.1, ultimo comma, del decreto legislativo n. 257/91;
Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del predetto decreto ministeriale 31 ottobre 1991 ed alla conferma per obiettive esigenze del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.8 del riferito decreto legislativo n. 257/91 delle scuole di specializzazione in oncologia, medicina legale e igiene e medicina preventiva;

DECRETA:

Art.1

A decorrere dall'anno accademico 1993-94 l'elenco delle scuole di specializzazione, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, è sostituito dal seguente:

Area medica e delle specialità mediche:

- malattie dell'apparato respiratorio
- medicina interna
- allergologia ed immunologia clinica
- cardiologia
- dermatologia e venereologia
- ematologia
- endocrinologia e malattie del ricambio
- gastroenterologia
- malattie infettive
- medicina del lavoro
- medicina tropicale
- nefrologia
- reumatologia
- geriatria
- neurologia
- psichiatria
- neuropsichiatria infantile

medicina fisica e riabilitazione
pediatria

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:

chirurgia generale
oftalmologia
otorinolaringoiatria
urologia
chirurgia apparato digerente
chirurgia maxillo-facciale
chirurgia pediatrica
chirurgia plastica e ricostruttiva
chirurgia toracica
chirurgia vascolare
cardiochirurgia
neurochirurgia
ginecologia ed ostetricia
ortopedia e traumatologia

Area della medicina diagnostica e dei servizi

anatomia patologica
medicina nucleare
microbiologia e virologia
radiodiagnostica
radioterapia
biochimica clinica
patologia clinica
anestesia e rianimazione
farmacologia

Art. 2

Per obiettive esigenze del Servizio nazionale sono confermate ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n. 257/91 le seguenti scuole di specializzazione:

oncologia
medicina legale
igiene e medicina preventiva

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

Roma, 30 ottobre 1993

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA